

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 884**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA SCHIOPPA)

**col Ministro dello sviluppo economico**

(BERSANI)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(RUTELLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7
Testo dell’Accordo in lingue ufficiali .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese ai rispettivi film nazionali.

L'articolo 1 definisce il significato di «film in coproduzione» e stabilisce che ogni film coprodotto gode degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 2 individua le Autorità competenti nei due Paesi.

L'articolo 3 stabilisce che i coproduttori devono possedere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, avere ottenuto il permesso e che gli stessi dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.

L'articolo 4 fissa al 20 per cento del costo totale del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione da parte di uno dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 5 stabilisce che produttori, sceneggiatori, registi, attori principali e tecnici impiegati nelle coproduzioni devono essere cittadini italiani (inclusi i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea) o cittadini della Repubblica popolare cinese (inclusi

Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione speciale di Macao).

L'articolo 6 stabilisce che le riprese in esterni in un Paese che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo rendano necessario.

L'articolo 7 riguarda l'autorizzazione all'ingresso dei cittadini dell'altro Paese e l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica necessari alla realizzazione di una coproduzione.

L'articolo 8 stabilisce che il personale impiegato nella coproduzione debba rispettare la legislazione vigente nel Paese in cui le riprese hanno luogo, gli usi e i costumi, nonché il credo religioso.

L'articolo 9 definisce le modalità di effettuazione della post produzione.

L'articolo 10 stabilisce che il film coprodotto può essere distribuito e proiettato in pubblico solo dopo il rilascio del permesso di uscita in pubblico da parte dell'Autorità competente.

L'articolo 11 specifica che il film realizzato in coproduzione deve essere identificato come tale nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento e nei materiali pubblicitari e promozionali.

L'articolo 12 stabilisce che entrambe le Parti detengono i diritti d'autore del film coprodotto e che la ripartizione dei territori e dei proventi deve essere negoziata tra i coproduttori, in conformità ai rispettivi apporti.

L'articolo 13 riguarda l'accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali.

L'articolo 14 precisa che gli organi competenti dei due Paesi esaminano l'applicazione dell'Accordo, si adoperano per la risoluzione di ogni eventuale problema.

L'articolo 15 stabilisce che le Autorità cinematografiche di entrambi i Paesi incoraggiano e sostengono l'attività di coproduzione.

L'articolo 16 prevede che le Autorità cinematografiche delle due Parti, con un successivo scambio di note, provvedono a fissare le norme di procedura per la coproduzione, nel rispetto delle legislazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi.

L'articolo 17 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, il periodo di validità, nonché i termini per il rinnovo o la denuncia dello stesso, e gli eventuali effetti sui progetti di coproduzione in corso di realizzazione alla data della scadenza o denuncia.

L'articolo 18, relativo alla data della firma dell'Accordo, stabilisce che lo stesso è redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e cinese, e specifica che in caso di divergenza nell'interpretazione il testo in inglese è quello prevalente.

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, non prevede oneri finanziari da imputare al bilancio dello Stato.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*

Quanto all'analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente, si fa presente che l'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi oltre la legge di ratifica. L'Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, tenuto conto che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede espressamente la stipula di Accordi di co-produzione cinematografica.

Nel negoziare il testo dell'Accordo, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell'Accordo nel diritto interno siano compatibili con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale. In particolare nell'articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, nonché l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani.

*B) Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Non sono state introdotte dal testo dell'Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell'atto normativo.

*C) Ulteriori elementi da allegare alla relazione*

Non vi sono ulteriori elementi da allegare alla presente relazione.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese pone le condizioni per l'accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l'apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.

*Destinatari:* L'accordo si rivolge al settore della produzione cinematografica nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-cinesi di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie di complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.

*Soggetti coinvolti:* responsabili della cooperazione prevista dall'Accordo sono, per la Repubblica italiana il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema - e, per la Repubblica popolare cinese, la *State Administration of Radio, Film and Television - China Film Co-Production Corporation*, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-cinesi e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.

*Analisi costi-benefici:* dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefici nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarietà esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-cinesi hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (di seguito denominati "le parti"), al fine di promuovere i loro scambi culturali e le loro coproduzioni cinematografiche e televisive, in conformità alla legislazione nazionale ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi, attraverso negoziazioni amichevoli, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Per "film in coproduzione" si intende un film che è co-finanziato e congiuntamente prodotto dai produttori dei due Paesi all'interno e all'esterno dei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. "I film in coproduzione" includono lungometraggi, film di animazione, film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale).

Ogni film co-finanziato e congiuntamente prodotto ai sensi del presente Accordo sarà considerato come film nazionale da e in ciascuno dei due Paesi e beneficerà di tutti i diritti e vantaggi previsti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore nei due Paesi.

**ARTICOLO 2**

I film in coproduzione devono essere approvati dalle competenti Autorità dei due Governi. L'Autorità competente per il Governo della Repubblica Italiana è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo



Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema; l'Autorità competente per il Governo della Repubblica Popolare Cinese è il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television.

Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese le formalità per l'approvazione sono curate dalla China Film Co-production Corporation.

### ARTICOLO 3

I produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni tra i due paesi devono avere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, e avere buone capacità professionali e un forte supporto finanziario.

### ARTICOLO 4

I produttori e gli studi cinematografici dei due paesi decideranno sulla percentuale dell'apporto finanziario di ciascuna parte e di conseguenza sui progetti di coproduzione attraverso consultazione e accordo. Questa percentuale non può essere inferiore al venti (20) per cento del costo del film.

### ARTICOLO 5

I produttori, gli sceneggiatori, i registi, gli attori principali e i tecnici impiegati nella coproduzione devono essere cittadini della Repubblica Italiana (inclusi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) o cittadini della Repubblica Popolare Cinese (inclusi Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione Speciale di Macao), o residenti permanenti in ciascuna delle due parti. La proporzione del cast tecnico e artistico di ciascuna parte dovrà essere negoziata tra i due produttori, nel rispetto

della sceneggiatura, prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti Autorità di entrambe le parti.

Anche senza gli apporti tecnici e artistici, le coproduzioni solo finanziarie sono consentite.

#### ARTICOLO 6

Le riprese in esterni in un paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario e se i tecnici di una o di entrambe le parti partecipano alle riprese.

#### ARTICOLO 7

Ogni parte assicurerà all'altra il visto temporaneo di entrata per il personale e l'autorizzazione doganale per le attrezzature e il materiale filmico necessari alla coproduzione.

#### ARTICOLO 8

Il personale di entrambe le parti impiegato nella coproduzione dovrà rispettare la Costituzione, le leggi e i regolamenti, le culture etniche, il credo religioso e gli usi e costumi locali del paese in cui hanno luogo le riprese in esterno.

#### ARTICOLO 9

La post-produzione di film in coproduzione dovrà essere effettuata nel paese in cui hanno avuto luogo le riprese in esterno. Nel caso in cui sia necessario effettuarla nel paese dell'altra parte o, per particolari esigenze, in un paese che non partecipa alla coproduzione, è necessaria l'approvazione delle competenti Autorità di entrambi i Paesi.

#### ARTICOLO 10

Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorità di entrambe le Parti. Il film può essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di

ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall'Autorità competente.

#### ARTICOLO 11

Un film co-finanziato e prodotto congiuntamente sarà identificato nei titoli di testa o di coda come coproduzione tra le due parti. Tale dicitura figurerà in un quadro separato nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento, e in tutti i materiali pubblicitari e promozionali.

#### ARTICOLO 12

I coproduttori detengono congiuntamente i diritti d'autore di ogni film co-finanziato e prodotto congiuntamente. La ripartizione dei territori e degli introiti tra i co-produttori sarà negoziata in conformità ai loro rispettivi apporti finanziari.

#### ARTICOLO 13

I coproduttori dovranno accordarsi e collaborare per consentire l'accesso ai festival cinematografici internazionali dei film co-finanziati e prodotti congiuntamente, e ciò deve essere dichiarato alle competenti Autorità del Governo Cinese per essere registrato 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

#### ARTICOLO 14

L'organismo responsabile, designato dalle competenti Autorità del Governo della Repubblica Popolare Cinese e, per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema, esamineranno l'applicazione del presente Accordo e si adopereranno per risolvere ogni problema che insorga nell'applicazione stessa.

**ARTICOLO 15**

Al fine di incrementare la coproduzione cinematografica tra i due paesi, le competenti Autorità di entrambe le Parti incoraggiano e sostengono i propri produttori e gli studi cinematografici affinché i film vengano girati nel territorio dell'altra Parte, e si adoperano per assicurare loro ogni possibile assistenza.

**ARTICOLO 16**

L'organizzazione responsabile per la Cina e la Direzione Generale per il Cinema per l'Italia stabiliranno congiuntamente, attraverso un successivo scambio di note, *Le Norme di Procedura* per le coproduzioni, tenendo conto delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese.

**ARTICOLO 17**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal scopo e sarà valido per un periodo di cinque anni dalla predetta data. Il presente Accordo sarà tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni salvo denuncia di una o entrambe le Parti, notificata per iscritto sei mesi prima della sua scadenza.

Le coproduzioni che siano state approvate dalle competenti Autorità di entrambe le parti e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia del termine dell'Accordo da una delle parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo.


Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

#### ARTICOLO 18

Il presente Accordo viene firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA


FIRMA:



(Giuliano Urbani)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

FIRMA:



(Zhao Shi)

**AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT  
OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA**

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (hereinafter referred to as "the parties") have, in order to promote their cultural exchanges and their film and television co-productions, in line with the national legislation and regulations in force in the two countries, through friendly negotiations, agreed as follows:

**ARTICLE 1**

A "co-production film" refers to a film that is co-financed and jointly produced by producers of the two countries in and out of the territories of the Italian Republic and the People's Republic of China. "Co-production films" include feature films, animation films, science films and documentaries (including TV films and digital films).

Each co-financed and jointly produced film undertaken under this Agreement shall be considered as national film by and in each of the two countries and is entitled to avail of all rights and benefits from the national legislation and regulations in force in the two countries.

**ARTICLE 2**

Co-production films must be approved by the competent Authorities of the two Governments. The competent Authority for the Government of the Italian Republic is the Ministry of Cultural Heritage and Activities - Department of Entertainment and Sport - General Management of the Cinema; the competent Authority for the Government for the People's Republic of China is the Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television.

As far as the People's Republic of China is concerned, formalities for approval are handled by China Film Co-production Corporation.

**ARTICLE 3**

Producers and studios involved in film co-production between the two countries must have been registered as legal entity or, as far as the People's Republic of China is concerned, have been granted permit, and have good professional ability and strong financial backing.

**ARTICLE 4**

Producers and studios of the two countries shall decide on the percentage of financial contribution of each party and co-production patterns accordingly through consultation and agreement. This percentage cannot be inferior to twenty (20) percent of the film cost.

**ARTICLE 5**

The producers, writers, directors, leading actors and technicians involved in the co-production must be citizens of the Italian Republic (including nationals of member States of the European Union) or citizens of the People's Republic of China (including Hong Kong and Macao Special Administrative Regions), or permanent residents of either of the two parties. The proportion of the technical and artistic cast of each party shall be negotiated between the two producers in accordance with the script before the project is submitted to the competent Authorities of both parties for approval.

Even without technical and artistic contributions, only financial co-productions are allowed.

**ARTICLE 6**

Location shooting in a country not participating in the co-production may be approved if the script or the action so requires and if technicians from one or both parties take part in the shooting.

**ARTICLE 7**

Each party shall secure the other party the temporary entry visas for personnel and customs clearance for equipment and film stocks needed in the co-production.

**ARTICLE 8**

The co-production crews from both parties shall abide by the Constitution, laws and regulations, and respect the ethnic cultures, religious beliefs and local customs and conventions of the country where location shooting takes place.

**ARTICLE 9**

The laboratory work of co-production films shall be done in the country where location shooting takes place. Unless it needs to be done in the other party's country or, for particular reasons, in a country not participating in the co-production, it must be approved by the competent Authorities of both countries.

**ARTICLE 10**

After it is completed, a co-financed and jointly produced film must be examined and approved by the competent Authorities of both parties. The film can be released and shown in and out of each country only when the release permit is granted by the competent Authority.

**ARTICLE 11**

A co-financed and jointly produced film shall be identified in its credits as a co-production between the two parties. Such identification shall appear in a separate credit title at any screenings, festivals and events, and in all advertising and promotional materials.

**ARTICLE 12**

The co-producers jointly own the copyrights of each co-financed and jointly produced film. The sharing of territories and receipts between the co-producers shall be negotiated in accordance with their respective financial contributions.



**ARTICLE 13**

The co-producers shall agree and work together to make the co-financed and jointly produced film access to international film festivals, and this must be reported to the competent Authorities of the Chinese Government for file 30 days before the event starts.

**ARTICLE 14**

The handling organization, designated by the competent Authorities of the Government of the People's Republic of China and, for the Government of the Italian Republic, the Ministry of Cultural Heritage and Activities - Department of Entertainment and Sport - General Management of the Cinema, shall examine the implementation of this Agreement and strive to resolve any problems in its implementation.

**ARTICLE 15**

To expand the film co-production between the two countries, the competent Authorities of both parties encourage and support their own producers and studios to make films in the territory of the other party, and strive to ensure any possible assistance for them.

**ARTICLE 16**

The handling organization for China and the General Management of the Cinema for Italy shall jointly establish, through a subsequent exchange of notes, *The Rules of Procedures* for co-productions taking into account the laws and regulations in force in the Italian Republic and the People's Republic of China.

**ARTICLE 17**

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications with which each of the contracting Parties shall notify the other of the completion of any domestic procedure for giving effect to this Agreement and it shall be valid for a period of five years from the date of its validity. A tacit renewal of this Agreement for a period of three years shall take place unless either or both Parties give written notice of termination six months before the expiry date.

Co-productions which have been approved by the competent Authorities of both parties and which are in progress at the time of notice of termination of

this Agreement by either party shall continue to benefit fully until completion from the provisions of this Agreement.


After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

#### ARTICLE 18

This Agreement is signed at Beijing on December 4<sup>th</sup>, 2004 in two originals, each in the Italian, English and Chinese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC


SIGNATURE:



(Giuliano Urbani)

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

SIGNATURE:



(Zhao Shi)



